

CAPITOLO IV

Le censure riguardanti le propalazioni di Francesco Marino Mannoia

Francesco Marino Mannoia aveva riferito di essere stato formalmente affiliato a "Cosa Nostra" nella famiglia di Santa Maria di Gesù, capeggiata da Stefano Bontade, nella primavera del 1975.

Il suo patrimonio di conoscenze, rilevava il Tribunale, si era rivelato particolarmente ricco ed il suo contributo alla giustizia si era dimostrato eccezionale: egli, infatti, pur da "soldato" di Stefano Bontate, era stato in diretti rapporti con lui - privilegio riservato ad altri nove "soldati", che lo sottraeva alla intermediazione gerarchica del sottocapo, dei capidecina o dei consiglieri - e, successivamente, era stato inserito per molti anni nei traffici di stupefacenti gestiti dai "corleonesi".

Il collaborante aveva avuto, altresì, assidui contatti con il gruppo di mafia facente capo a Rosario Riccobono, con il quale aveva commesso svariati crimini oggetto delle sue confessioni.

L'importanza della sua collaborazione con la giustizia aveva trovato un primo e positivo riscontro da parte della Suprema Corte nella sentenza n° 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione, conclusiva del primo maxi-processo, e nel fatto che, come conseguenza giuridica del giudizio positivo formulato dalla stessa Suprema Corte sulla sua attendibilità, gli era stata riconosciuta la diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 13 Maggio 1991 n° 152 conv. in L.

12 Luglio 1991 n° 203.

Punto critico della valutazione della sua credibilità intrinseca veniva considerata dal Tribunale la "tormentata evoluzione" che aveva scandito - e non soltanto con riguardo alla posizione dell'odierno imputato - il divenire del suo pentimento.

Lo stesso Marino Mannoia, infatti, aveva chiarito che, quando nel 1989 aveva iniziato la propria collaborazione con la Giustizia, si era limitato ad autoaccusarsi di appartenenza all'associazione criminale "Cosa Nostra", nonché di reati in materia di armi e traffico di stupefacenti, non affrontando il delicato tema delle collusioni con la mafia da parte di soggetti appartenenti alle istituzioni, data la sfiducia che nutriva nei confronti dello Stato italiano, che non gli sembrava approntare alcuna efficace politica governativa di lotta alla mafia, né, tanto meno, di tutela dei collaboranti e dei loro familiari.

Nel contempo - per ragioni esclusivamente personali, dovute alla difficoltà di affrontare questo aspetto della propria antecedente condotta di vita con la propria convivente e con la figlia da lei avuta - aveva deciso di non confessare le proprie responsabilità in ordine agli omicidi commessi.

Solo dopo alcuni anni, mentre si trovava negli Stati Uniti d'America, dove vigeva una legislazione organica a tutela dei collaboranti, aveva riflettuto sul programma di protezione offertogli, che avrebbe potuto garantire sicurezza alla sua famiglia ove si fosse deciso a confessare in modo completo le proprie responsabilità,. A queste condizioni, intorno al gennaio 1993, aveva sottoscritto l'accordo di

collaborazione con il Governo statunitense.

In tale contesto, si era verificata la “svolta” nella sua collaborazione. Egli aveva confessato tutti i delitti commessi, ammettendo le proprie responsabilità anche in ordine agli omicidi cui aveva partecipato, informando, tramite i propri legali, l’Autorità Giudiziaria palermitana e rinunciando alle garanzie procedurali di “inutilizzabilità” nei propri confronti delle sue confessioni previste dal trattato di mutua assistenza giudiziaria fra l’Italia e gli U.S.A.; indicatore, questo, della genuinità del suo proposito di collaborare.

Tuttavia, nonostante tale scelta, egli non aveva detto quanto a sua conoscenza sull’odierno imputato nel corso dell’interrogatorio reso negli Stati Uniti il 3 Aprile 1993 ai magistrati della Procura di Palermo sui c.d. omicidi politici (segnatamente l’omicidio Lima, le vicende concernenti l’On. le Andreotti ed altri episodi di collusione tra uomini politici e “Cosa Nostra”).

Ad impedirgli, infatti, una lucida messa a fuoco dei suoi ricordi - spiegazione ritenuta plausibile dal Tribunale, salva la necessità di un più prudente e rigoroso accertamento dei riscontri alle sue successive indicazioni accusatorie - erano state le particolari condizioni di stanchezza e “stress” in cui egli si era trovato quando era stato affrontato, alla fine di quell’interrogatorio lunghissimo ed estenuante, protrattosi fino a tarda notte, l’argomento “Contrada”.

Sul punto, infatti, egli era stato assai evasivo, rispondendo: <<*Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi*>>

(pag. 608 della sentenza appellata).

In data 27 Gennaio 1994 - unica volta in cui era stato sentito dall'Autorità Giudiziaria italiana dopo il 3 Aprile 1993 - egli era stato nuovamente interrogato dai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo per rogatoria, negli Stati Uniti d'America, su alcuni omicidi da lui confessati.

In quel contesto, prendendo spunto dal proprio coinvolgimento nel tentato omicidio di tale Lo Piccolo, sventato da un agente di Polizia della sezione antirapine della Squadra Mobile che si trovava insieme alla vittima designata, egli aveva ricordato uno specifico episodio di favoritismo nei propri riguardi da parte del dott. Vincenzo Speranza, dirigente della predetta sezione, dovuto al rapporto personale del funzionario di Polizia con Stefano Bontate¹. Lo sfondo collusivo di quella vicenda lo aveva portato a mettere a fuoco la figura di Contrada quale "altro funzionario di Polizia" in rapporti con esponenti di "Cosa Nostra", e segnatamente con Rosario Riccobono.

Il Tribunale, a questo punto, sottolineava che, nel corso del suo esame, il Marino Mannoia aveva offerto un contributo originale, e dunque immune dal sospetto di pedissequo adeguamento o di adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni a quelle di altri collaboranti, menzionando situazioni e fatti specifici al di là del quadro collusivo da lui delineato, e segnatamente:

- una conversazione, svoltasi intorno al 1979, tra Stefano Bontate ed il suo sottocapo Giovanni Teresi, dipendente di

¹ Episodio diffusamente trattato alle pagine 641-648 della sentenza appellata, cui si rinvia anche per l'illustrazione dei pregnanti riscontri alle accuse del Marino Mannoia.

Arturo Cassina, vertente su un appuntamento da fissare, per il tramite dell'imprenditore Arturo Cassina, con Contrada;

- l'intervento di Contrada per il rilascio della patente di guida allo stesso Bontate, precedentemente revocata per effetto di una misura di prevenzione (all'udienza del 28 aprile 1994 ne aveva parlato anche il collaborante Salvatore Cancemi, tanto che il Tribunale ravvisava nella propalazione in esame un riscontro al suo narrato, al pari degli ulteriori elementi di conferma risultanti dall'analisi del compendio documentale relativo alla pratica);
- la restituzione della patente di guida al mafioso "Pinè" Greco - "uomo d'onore" di Ciaculli, cugino di Greco Michele detto "il papa" e di Salvatore Greco detto "il senatore", soggetti che altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese, aveva indicato in stretto contatto con l'imputato.

Quanto a quest'ultimo episodio, secondo la ricostruzione del Tribunale la patente del Greco era stata sospesa a tempo indeterminato a seguito di un provvedimento di diffida.

Il Greco, con istanza del 20 agosto 1979 - a quella data, Contrada ricopriva il doppio incarico di dirigente della locale Squadra Mobile e della Criminalpol - inoltrata alla Questura di Palermo, ne aveva richiesto la restituzione per ragioni di lavoro legate alla sua attività di agricoltore (sulla falsariga di quanto, in precedenza, aveva fatto il Bontate) e gli uffici della Questura avevano dato avvio con "rara celerità" ad un'istruttoria che sembrava preludere ad un esito

favorevole.

Senonchè, quando la pratica per la patente del Greco era giunta al Questore Immordino (nelle more, subentrato al dott. Epifanio), questi aveva ritenuto di redigere personalmente il parere negativo da inoltrare alla Prefettura.

Davanti all'ostacolo del parere di Immordino, che aveva impedito al Greco di ottenere per vie regolari la restituzione della patente (conseguita, invece, dal Bontate nel periodo in cui la Questura era retta dal dott. Epifanio), l'unica possibilità era quella di ricorrere alla sottrazione materiale del documento, giacente presso gli atti della Prefettura.

Tale sottrazione era stata perpetrata, e detto riscontro, ad avviso del Tribunale, risultava individualizzato dal fatto il personale di Polizia ha, normalmente, accesso agli archivi esistenti presso l'Ufficio patenti della Prefettura, essendo stata solo in tempi recenti instaurata la prassi di formalizzare una richiesta scritta per la consultazione, di cui rimane traccia agli atti .

Analoghe anomalie, peraltro, venivano ravvisate da quel giudice nella pratica di rilascio del passaporto allo stesso Greco.

Tanto premesso, le censure concernenti la figura e le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia sono state articolate:

- per ciò che riguarda l'attendibilità intrinseca del collaborante, nel volume II, capitolo V, paragrafo V. 1 dell'Atto di impugnazione (pagine 1- 69) e nel volume 16 dei Motivi nuovi;

- per quanto attiene al tema “Interessamento del dott. Contrada per la patente a Stefano Bontate”, nel volume II, capitolo V, paragrafo V. 1 dell’Atto di impugnazione, nell’ambito delle doglianze riguardanti la valutazione delle propalazioni del pentito Salvatore Cancemi (pagine 70-115);
- per quanto concerne il presunto interessamento del costruttore Angelo Graziano nel procurare al Contrada l’appartamento di via Jung n. 12, nel volume V dei motivi nuovi, congiuntamente alle censure riguardanti le dichiarazioni del pentito Gaspare Mutolo;
- per quanto riguarda l’instaurazione dei rapporti tra l’odierno imputato e Stefano Bontate per il tramite di Arturo Cassina, nel volume 16 dei Motivi nuovi.

Di assoluta preminenza, nel costrutto difensivo, è il tema della credibilità del collaborante, messa in discussione per la tempistica ed i contenuti delle sue propalazioni.

Il Tribunale ha evidenziato come, in generale, il ritardo della legislazione nell’approntare adeguati strumenti di tutela dei pentiti e dei loro familiari, così come il timore di perdere credibilità formulando accuse di collusione, e quindi di trovarsi maggiormente esposti, avessero reso giustificabile una certa gradualità nelle collaborazioni (cfr. pagine 599- 604 della sentenza appellata)².

Ha rimarcato la centralità del criterio normativo dei riscontri estrinseci (pag. 605) ed ha ritenuto genuina la risoluzione del

² Marino Mannoia, come Buscetta, aveva subito tragiche ritorsioni da parte di “Cosa Nostra” in danno dei propri congiunti.

collaborante a riferire senza riserve quanto a sua conoscenza (pagine 606 e 607).

Si è soffermato, quindi, sulle contestazioni mosse dalla Difesa in relazione all'unico interrogatorio del 1993 all'autorità Giudiziaria Italiana di cui - in prime cure - si era a conoscenza; quello, cioè, reso il 3 aprile 1993 presso l'U.S. Attorney's Office del Distretto Meridionale di New York nell'ambito della commissione rogatoria internazionale autorizzata in relazione al procedimento penale n°1557/1992 della Procura della Repubblica di Palermo, concernente l'omicidio dell'On. le Salvatore Lima.

L'atto istruttorio aveva avuto inizio alle h. 10.00 del 3 Aprile 1993 ed era stato concluso alle h. 1.00 del 4 Aprile 1993, protrahendosi per quindici ore consecutive. Nel corso di esso erano state verbalizzate complessivamente n°20 pagine, e la domanda concernente l'odierno imputato era stata verbalizzata nella parte finale del foglio n° 18, seguito dal foglio n° 19, comprendente ulteriori domande, e dal foglio conclusivo n°20, contenente poche righe e le sottoscrizioni finali.

Il Tribunale ha ritenuto, in tale contesto, la risposta :<<*Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi*>>, fosse sintomatica di una precisa scelta <<di non approfondire l'argomento proposto, non per carenza di informazioni sul punto, bensì per difficoltà di lucida messa a fuoco dei propri ricordi sullo specifico oggetto, difficoltà aggravata dalla possibilità, espressamente dedotta dal dichiarante, di potersi "confondere" in relazione ad altre posizioni riguardanti

poliziotti>> (pagine 609-610 della sentenza appellata), anche perché la domanda, al pari di altre, esulava dallo specifico tema della rogatoria. Successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado la Difesa è venuta in possesso del verbale di interrogatorio reso dal Marino Mannoia il 2 aprile 1993 ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che lo avevano interrogato per rogatoria il 2 aprile 1993 <<*nell'ambito dei procedimenti relativi alla morte del giudice Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta; per il fallito attentato all'Addaura del giugno 1989; per le ipotesi di (illeggibile) magistrati del distretto di Palermo*>>³.

In detto verbale, di cui il Tribunale non aveva avuto cognizione, è riprodotta una risposta analoga a quella data il giorno successivo ai magistrati della Procura di Palermo, e cioè <<*Non ricordo di avere mai conosciuto il dott. Bruno Contrada e l'Ispettore Luigi Siracusa, nè ricordo di aver mai sentito parlare degli stessi come persone legate o comunque vicine a Cosa Nostra. Ricordo solo di aver sentito nominare il dott. Contrada solo come componente dell'apparato della polizia che lavorava a Palermo*>>.

A seguito della notizia delle dichiarazioni rese il 2 aprile 1993, il Marino Mannoia è stato nuovamente escusso nel primo giudizio di appello: all'udienza del 20 maggio 1999 ha risposto che, in quel

³ Così recita l'instestazione del verbale, a foglio 393 e segg. del fascicolo del primo giudizio di appello. Il verbale è stato utilizzato per le contestazioni mosse al Marino Mannoia nell'ambito del suo esame in grado di appello, ammesso con ordinanza resa all'udienza del 6 febbraio 1999 ed assunto per rogatoria il 20 maggio 1999.

frangente, non conservava alcun ricordo di Contrada al di là della sua veste di funzionario, e che egli stesso era rimasto disorientato perché convinto di dover rispondere su vicende criminali che lo avevano visto personalmente coinvolto.

Tanto premesso, le argomentazioni difensive circa la dedotta non plausibilità della risposta data il 3 aprile 1993 e circa il senso della risposta data il 2 aprile 1993 possono riassumersi nei seguenti termini:

- a) se il 3 aprile 1993 avesse davvero taciuto perché non più lucido, il collaborante << avrebbe fatto presente il suo stato di stanchezza ed avrebbe quindi potuto manifestare con poche parole la riserva di riferire ciò che era a sua conoscenza in un momento successivo (l'indomani o in altra occasione), e non avrebbe di certo dichiarato : "*Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale...*">> (pag. 9 vol. II capitolo V paragrafo V.1 dell'Atto di impugnazione);
- b) come risulta agli atti, l'interrogatorio del 3 aprile 1993 aveva avuto inizio alle ore 10.00 ed era terminato alle ore 1.00 del successivo 4 aprile 1993, e pertanto, a fronte di una durata complessiva di quindici ore, date le venti pagine del verbale, la redazione di ogni pagina avrebbe avuto una durata media di ben 45 minuti (ibidem, pag.27);
- c) posto che la risposta del Marino Mannoia sul conto di Contrada è riportata all'inizio della pag. 18 del verbale, se essa fosse stata dettata <<*dalla mente stanca*>> in una situazione di

stress, distruzione psicologica, e <<*bisogno di andare a buttarsi immediatamente su di un letto*>>, non vi sarebbero state le ulteriori dichiarazioni che riempiono la parte restante della pag. 18 del verbale, l'intera pag. 19 ed ancora la pag. 20 (ibidem, pagine 27-29);

- d) <<ciò che è più grave e nel contempo prova certa e inconfutabile del suo essere menzognero e calunnioso, appare il fatto che, nè ai Magistrati palermitani il 3-4-1993 nè successivamente al Collegio giudicante il 29-11-1994, ha mai riferito che il 2 aprile 1993 aveva esplicitamente, chiaramente e decisamente dichiarato che non sapeva nulla del dott. Contrada, se non che era un funzionario di polizia che operava a Palermo e di non aver mai sentito parlare dello stesso come persona legata o comunque vicina a "Cosa Nostra">> (ibidem, pag.10);
- e) in altri termini, delle due l'una, o Marino Mannoia aveva mentito ad aprile 1993 (nessuna accusa a Contrada) o aveva mentito a gennaio - novembre 1994 (accuse a Contrada), derivandone, in ogni caso, quantomeno un negativo giudizio in punto di attendibilità intrinseca, tale da riverberarsi sulla verifica della sua attendibilità estrinseca (ibidem, pag.32);
- f) in ogni caso, la risposta del 2 aprile 1993, analoga a quella del 3 aprile, non era stata nè menzionata, nè, a fortiori, giustificata dal collaborante, e pertanto, ammesso che il Marino Mannoia fosse stato incapace di connettere per la stanchezza alla fine dell'interrogatorio del 3 aprile, non si spiegava perchè avesse taciuto anche il giorno precedente (ibidem, pag. 19).

I difensori appellanti, quindi, hanno ulteriormente svolto le loro doglianze sulla attendibilità intrinseca del Marino Mannoia con specifico riguardo alla cronologia delle sue dichiarazioni rispetto a quelle dei pentiti Mutolo e Cancemi.

Hanno dedotto che :

- g) erroneamente il Tribunale aveva escluso che le propalazioni del collaborante fossero frutto di pedissequi adeguamenti ad altre risultanze processuali se non, addirittura di adattamento manipolatorio (ibidem, pagine 32 e 33, ove si cita la sentenza appellata);
- h) il Marino Mannoia, infatti, nel corso dell'interrogatorio del 27 gennaio 1994, e poi dell'esame del 29 novembre 1994, aveva detto che, tra il 1974 ed il 1975, Angelo Graziano aveva asserito di avere "procurato" una casa all'imputato, accusa già enunciata dal pentito Gaspare Mutolo il 23 ottobre 1992 in sede di interrogatorio al Pubblico Ministero ed il 7 giugno 1994 in sede di esame (ibidem, pagine 34 - 36);
- i) allo stesso modo, le propalazioni del Marino Mannoia avevano offerto un provvido e non casuale sostegno alla indicazione accusatoria di un rapporto diretto tra l'imputato ed il mafioso Stefano Bontate per il tramite dell'imprenditore Arturo Cassina e del funzionario di Polizia dott. Purpi, dei quali aveva precedentemente parlato Gaspare Mutolo (ibidem, pagina 14 e pagine 44,45 e 47);
- j) analogamente, ancora, il Marino Mannoia non aveva fatto altro

che offrire una sponda alle indicazioni accusatorie del pentito Salvatore Cancemi (escusso all'udienza del 28 aprile 1994) dichiarando - soltanto in sede di esame e con la giustificazione di un ricordo tardivo - che l'ultima notizia appresa sul conto dell'imputato era stata quella dell'interessamento di Contrada per la patente di guida di Stefano Bontate (ibidem, pagine 37-40);

- k) in definitiva (cfr. pag. 17 volume 16 dei motivi nuovi) <<Marino Mannoia non ha potuto e forse non voluto aggiungere null'altro circa i rapporti Contrada - Bontate, ad eccezione delle cose già propalate da altri pentiti perché non ne era a conoscenza e non ne era a conoscenza semplicemente e soltanto perché tali rapporti non erano mai esistiti>>.

A questa stregua, hanno sostenuto i difensori appellanti, le espressioni del tipo " *non so altro, non ho approfondito l'argomento, non mi interessava, non mi competeva ,più di questo non so, no questo no lo so, non so per quali motivi* ", ricorrenti nel suo narrato, depongono nel senso <<che Marino Mannoia non ha voluto compromettere oltre la sua attendibilità e credibilità con propalazioni non veritiere, se non con una conferma indiretta alla "rivelazione" di Mutolo e una diretta alla "rivelazione" di Cancemi. Se l'ipotesi non fosse da respingere decisamente per la sua incommensurabile verità, anche come ipotesi soltanto, si potrebbe immaginare quasi che Marino Mannoia, a fronte delle insistenze di un ignoto suggeritore, istigatore e sollecitatore, interessato a che anche lui entrasse nel novero dei collaboranti accusatori del Dott. Contrada (è utile in proposito non dimenticare gli interrogatori del 2 e 3 aprile 1993 e del 27 gennaio 1994: negativi in assoluto i

primi due, negativo il terzo circa il rapporti Contrada - Bontate) abbia consentito dicendo: "Va bene. Però non ho nulla da dire sul Dott. Contrada. Posso solo, in un modo qualsiasi, confermare ciò che hanno detto gli altri miei compagni di pentimento. Ciò, se mi assicurate che hanno detto il vero e che le accuse sono state già riscontrate onde non essere smentito".

Ciò è assurdo: ma solo questa assurdità potrebbe dare una spiegazione logica al comportamento processuale di Francesco Marino Mannoia>>.

L'ipotesi della manipolazione del pentito - riconducibile a quella di un complotto realizzatosi nel creare artatamente la convergenza di indicazioni accusatorie di una pluralità di collaboratori di giustizia - riemerge nelle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'udienza del 20 maggio 1999, subito dopo l'esame, in grado di appello, di Francesco Marino Mannoia (pagine 79-80 della trascrizione): <<.....e solo in quella data i miei avvocati ed io sappiamo che cosa aveva dichiarato Marino Mannoia, però in quella udienza non si dice che il giorno precedente Marino Mannoia aveva fatto accuse a carico di poliziotti, dopo aver detto, subito dopo aver detto, nelle righe successive si legge, "non so nulla del dottor Contrada, non ho mai sentito dire che era colluso o vicini agli ambienti di cosa nostra", parla di Purpi, parla dell'appuntato Cacciatore, del brigadiere Cacciatore, parla di un altro sottufficiale perché sono le cose che lui sa, che aveva sentito dire, ma lui fino a quella data non aveva sentito dire nulla su Contrada, lui parla di me il 27 gennaio del 1994.

Molto probabilmente io non ho la possibilità di provarlo, dopo colloqui investigativi (INCOMPRENSIBILE) negli Stati Uniti

D’America con funzionari della DIA, i miei rapporti con la DIA sono stati sempre improntati non dico a contrasti, ma ad indifferenza assoluta, a distacco assoluto per l’incompatibilità tra me e il dottor Gianni De Gennaro, vice direttore della DIA, per motivi professionali>>.

Giova ricordare che l’esame in grado di appello di Francesco Marino Mannoia era stato ammesso <<allo scopo di chiarire i motivi per cui egli aveva taciuto prima ai P.M. di Caltanissetta (2 aprile 1993) e poi a quelli palermitani (3 aprile 1993) le circostanze sul conto del dott. Contrada riferite al Tribunale di Palermo il 20 novembre 1994>>, come si legge a pag. 53 della sentenza di appello annullata, resa il 4 maggio 2001.

Con la predetta sentenza, la Corte di Appello di Palermo, sezione II penale, ha osservato:<<La risposta fornita a tale interrogativo è stata assolutamente inappagante poiché sembra pretestuoso l’argomento del disappunto di Marino Mannoia derivante dalla constatazione che i magistrati italiani che gli si erano presentati negli U.S.A. avevano obiettivi di indagine che non concernevano le vicende nelle quali lui stesso era stato coinvolto.

In tal caso, infatti, sarebbe stato sufficiente a rendere evidente la delusione del collaborante per l’atteggiamento degli inquirenti la iniziativa di fornire delle esternazioni evasive, laddove risulta invece che egli escluse categoricamente di avere mai saputo che il dott. Bruno Contrada fosse persona legata o comunque vicina a “cosa nostra”, dichiarando di averlo conosciuto solo come appartenente alla polizia (verb. 2 aprile 1993), così esponendosi al rischio di compromettere la sua reputazione di collaborante leale.

Si deve aggiungere che non sembra accettabile la spiegazione offerta dal Marino Mannoia circa la casualità di tale atteggiamento, dato che egli nella medesima seduta non esitò a fornire agli investigatori italiani indicazioni assai dettagliate in merito alla strage di Capaci.

Deve pertanto ritenersi che i riferimenti forniti dal personaggio in questione sulla condotta dell'imputato non siano connotati dalle necessarie garanzie di attendibilità>>.

Osserva questo collegio che la stessa, dichiarata esigenza della precedente Corte di chiarire i motivi per cui, negli interrogatori del 1993, il collaborante <<*aveva taciuto*>> le circostanze riguardanti Contrada, lascia trasparire il convincimento che Marino Mannoia avesse intenzionalmente omesso di riferire tali circostanze; convincimento reso evidente dalla successiva affermazione della stessa Corte <<laddove risulta invece che egli escluse categoricamente di avere mai saputo che il dott. Bruno Contrada fosse persona legata o comunque vicina a “cosa nostra”>>.

In realtà il 2 ed il 3 aprile 1993, il collaborante si limitò a dire di non avere ricordi specifici, senza attribuire una patente di onestà professionale all'imputato.

Analoghe considerazioni possono farsi a proposito del senso attribuito dalla precedente Corte alla giustificazione offerta da Marino Mannoia del perché il 2 aprile 1993 avesse parlato diffusamente dei prodromi della strage di Capaci (la condanna a morte di Giovanni Falcone, comminata da “Cosa Nostra” già anni prima), e cioè di una vicenda nella quale non era coinvolto e sulla quale non si era preparato a rispondere, mentre nulla aveva saputo dire sul conto dell’odierno imputato, con cui - parimenti - non aveva avuto a che fare e sul quale non era mentalmente predisposto a rispondere.

Il collaborante, infatti, ha risposto che ciò era avvenuto per un fatto casuale.

Osserva questo collegio che tale “casualità”, è stata riferita dal pentito non già al proprio atteggiamento (che, altrimenti, sarebbe icu oculi uterino, supponente, irrazionale, e quindi tale da mettere in dubbio la serietà stessa del proposito di collaborare) ma allo sviluppo in sé dell’atto istruttorio, e cioè al fatto che questo aveva avuto tra i suoi principali temi i prodromi della strage di Capaci, sui quali il Marino Mannoia conservava dei ricordi ampi ed organici, trattandosi di vicende e situazioni cui aveva personalmente assistito.

In sostanza, ha detto il collaborante, gli era capitato di poter parlare di fatti dei quali conservava memoria, ma non era capitato di poterlo fare per Contrada, del quale non ricordava nulla.

Questo, e non altro, è il senso del brano “incriminato” della trascrizione (pag. 41) che si riporta testualmente: <<*PRESIDENTE* :

Dice il difensore in buona sostanza perché mai lei è stato maconico⁴ cioè non ha detto niente di Contrada, mentre per la vicenda Capaci, tanto per attenermi all'esempio che ho fatto io, si è dilungato, ha dato un sacco di spiegazioni, di cose, ha parlato diffusamente.

Perché questa differenza, dice l'avvocato.

FRANCESCO MARINO MANNOIA: innanzitutto volevo dire questo, se ci sono state arrabbiate questo e quell'altro, certamente questi illustri magistrati non avevano ammazzato a nessuno a me, erano lì per farsi il loro lavoro, il loro dovere.

Se è capitato che mi sono soffermato diffusamente su altre situazioni e non sul dottore Contrada poteva succedere viceversa prolungarmi sul dottor Contrada e non soffermarmi sulla strage di Capaci.

È assolutamente casuale>>.

Lo stesso collaborante, invero, ha riferito di non ricordare <<fatti particolari a carico del dottor Contrada>>, soggiungendo << Non è che io dico che non volevo parlare del dottor Contrada, per l'amor di Dio, perché se i ricordi vengono allora vengono, se non vengono non vengono, io aspettavo i signori Procuratori della Repubblica, in particolare il dottore Caselli e la sua équipe, poiché avevo fatto sapere dal mio legale che avevo intenzione di dire a loro le mie responsabilità personali degli omicidi che avevo commesso, cosa che in Italia non avevo parlato prima.

Poiché l'avevo già confessato al Governo degli Stati Uniti, ai procuratori degli Stati Uniti di New York, allora mi faceva dovere

⁴ Leggasi: "laconico".

informare la procura che venisse a interrogarmi su questi fatti.

Al che il 2 e il 3 aprile, il 2 aprile mi vedo presentare dinanzi a me, una flotta di persone, tra cui il dottor Di Nebra ⁵il dottor Caselli, vi erano parecchie e parecchie persone, fra cui i miei legali ed altre persone (pagine 11 e 12 trascrizione udienza 20 maggio 1999)>>.

Né vale ad infirmare la credibilità del Marino Mannoia il fatto che questi, nel corso del suo esame, non avesse detto che anche il 2 aprile 1993 gli era stato chiesto cosa sapesse sul conto dell'odierno imputato: non sorprende, cioè, che egli non si ricordasse di avere risposto su un tema del quale aveva dichiarato di non ricordare nulla, se non la veste di funzionario di Polizia dell'imputato.

E' assolutamente plausibile, per contro, che la figura di Contrada fosse stata da lui mentalmente associata allo specifico frangente in cui - opponendo di non essere più in grado di scavare nei propri ricordi - egli aveva cercato di porre fine al lunghissimo interrogatorio del 3 aprile 1993.

Oltretutto, è la stessa frammentarietà di tali ricordi che spiega il perché della loro progressiva emersione: nell'interrogatorio del 27 gennaio 1994 i dati sovvenuti al dichiarante sono l'esistenza di un rapporto personale tra l'imputato e Rosario Riccobono, additato a sospetto, come si dirà, dal mafioso Stefano Giaconia; la crisi, intervenuta e personalmente constatata negli anni 1979-1980, tra lo stesso Bontate e Rosario Riccobono; la diffidenza del primo nei confronti del secondo, sospettato di essere autore di delazioni.

⁵ Leggasi: Tinebra, ndr..

In dibattimento, invece, vengono delineati altri fatti di più difficoltosa messa a fuoco, e segnatamente la conversazione tra Stefano Bontate ed il suo sottocapo Giovanni Teresi, dipendente di Arturo Cassina, vertente su un appuntamento da fissare per il tramite di Cassina con Contrada, e gli episodi delle patenti ottenute dallo stesso Bontate e da “Pinè Greco” mercè l’interessamento dell’imputato.

Né è inverosimile, a dispetto di quanto dedotto a pag. 12 del volume II capitolo V paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, che, tenuto conto della notorietà di Contrada, in prima linea nell’apparato investigativo della Questura di Palermo, Marino Mannoia non ricordasse nemmeno genericamente di averne sentito parlare come funzionario colluso da una certa epoca in poi (che il Mutolo aveva collocato successivamente al proprio arresto).

Ed invero - operando l’omertà anche come regola interna a “Cosa Nostra” - lo stretto rapporto con il capofamiglia non autorizzava il collaborante a rivolgere domande riguardanti funzionari di Polizia, pur rendendosi occasionalmente possibile la percezione di rapporti personali tra costoro e soggetti mafiosi (come accaduto de visu anche a Gaspare Mutolo ed a Gioacchino Pennino nei riguardi del dott. Purpi), ovvero la percezione di specifici episodi di favoritismo (come avvenuto, per esperienza diretta del Marino Mannoia, nei riguardi del dott. Speranza).

Non stupisce, dunque, che il Marino Mannoia avesse focalizzato il ricordo di un rapporto di conoscenza diretta tra Bontate e Contrada, mediato dall’imprenditore Arturo Cassina, ancorandolo ad una

reminiscenza specifica di un fatto occasionale come la conversazione Bontate – Teresi nel giardino della villa di Stefano Bontate.

In tale colloquio, peraltro, egli non aveva titolo per ingerirsi, trovando, dunque, piena giustificazione le espressioni, stigmatizzate dai difensori appellanti, del tipo *<<non so altro, non ho approfondito l'argomento, non mi interessava, non mi competeva ,più di questo non so>>*.

Per queste ragioni non colgono nel segno i rilievi, svolti alle pagine 16 e 17 del volume 16 dei Motivi nuovi di appello, secondo cui:

- se effettivamente Bruno Contrada e Stefano Bontate avessero avuto rapporti tra loro nel quinquennio tra l'affiliazione del collaborante e l'uccisione del suo capo famiglia", cioè tra 1976 e l'aprile 1981, Marino Mannoia ne avrebbe necessariamente constatato l'esistenza e la consistenza avendo, pur da semplice soldato, un rapporto diretto con il Bontate;
- se rapporti siffatti fossero esistiti, anche Salvatore Contorno, mafioso di notevole spessore criminale e, poi, pentito di rilievo sin dal 1984, affiliato alla "famiglia" di mafia di Santa Maria di Gesù, ne avrebbe parlato, cosa che non era mai avvenuta.

In altri termini, il silenzio di Salvatore Contorno (che non è dato sapere se sia stato interpellato su Contrada), ha la medesima spiegazione della scarsità di notizie di Marino Mannoia: non è scontato, cioè, che, date le regole interne a “Cosa Nostra”, l'uno o l'altro dovessero sapere più di quanto hanno dichiarato di sapere.

E' parimenti plausibile, per la necessaria occasionalità di questo tipo

di conoscenze, la spiegazione, offerta dal Marino Mannoia , di avere appreso dei contatti tra il Contrada e Riccobono nel frangente in cui Stefano Bontate gli aveva esternato i suoi dubbi sulla affidabilità del capo mandamento di Partanna Mondello, sospettato di essere un delatore⁶.

D'altra parte, per quanto è emerso dal processo, il rapporto dell'odierno imputato con Stefano Bontate è stato meno intenso - e di gran lunga meno rilevante rispetto al paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa - rispetto a quello con Rosario Riccobono, essendo genericamente funzionale, nella strategia di Bontate, ad un ammorbidimento del funzionario di Polizia. Si spiega, dunque, la maggiore quantità di informazioni di Gaspare Mutolo, che del Riccobono era stato il braccio destro e con lui ed i familiari aveva addirittura vissuto sotto lo stesso tetto un periodo di latitanza.

Per altro verso, le parole <<*Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi*>>, pronunziate il 3 aprile 1993, si armonizzano perfettamente con una condizione di estrema stanchezza, e dunque con quella difficoltà di mettere a fuoco i propri ricordi che è stata ravvisata dal Tribunale.

La stessa pretesa dei difensori appellanti di stabilire una durata media della redazione di ciascuna pagina del verbale (45 minuti), e di inferirne che la risposta sul Contrada era intervenuta alquanto prima

⁶ Come ricordato nella sentenza appellata e come si dirà appresso, Rosario Riccobono era stato accusato dal mafioso Stefano Giaconia di essere uno "sbirro", ed in particolare di averlo fatto arrestare rivelando i suoi spostamenti all'odierno imputato (cfr. lo stralcio dell'interrogatorio riportato a pag. 5 del volume II capitolo V paragrafo V.1 dei motivi di appello).

della chiusura del verbale stesso, non tiene conto di tale circostanza, e comunque muove da una astrazione che non risponde al concreto procedere di una verbalizzazione riassuntiva, non necessariamente coincidente con i tempi delle dichiarazioni verbalizzate.

Peraltro, la predetta risposta è riportata alla fine e non, come si sostiene nell'atto di appello, all'inizio della pagina 18, ed il verbale si chiude all'inizio della pag. 21, come emerge dalla lettura del documento, acquisito all'udienza del 19 maggio 1995 .

Superati, dunque, i rilievi riguardanti le risposte agli interrogatori del 2 e del 3 aprile 1993 e le relative giustificazioni date dal collaborante, va parimenti disatteso l'assunto secondo cui la progressione dei suoi ricordi denoterebbe un "adattamento manipolatorio".

Ferma restando, infatti, la considerazione che un ipotetico complotto avrebbe implicato una regia complessiva delle collaborazioni, il condizionamento del Marino Mannoia avrebbe dovuto necessariamente essere fatto con l'avallo del governo degli Stati Uniti D'America, che al pentito aveva accordato protezione nel suo territorio. Senza dire che l'ipotesi del pedissequo adeguamento non può desumersi dal semplice fatto che il collaborante abbia riferito fatti riferiti da altri o descritto il medesimo contesto collusivo già delineato da altri.

Su questo aspetto, non può che farsi rinvio alle pagine 611-615 dell'appellata sentenza, ed alla positiva verifica, operata dal Tribunale, della originalità e della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaborante su particolari ed episodi nuovi,

rivelatori di autonomia rispetto ad altre fonti propalatorie (pagine 615-654 della sentenza di primo grado).

Prima, tuttavia, di passare alle censure riguardanti tali particolari ed episodi nuovi, giova rilevare che - ad onta di quanto sostenuto dalla Difesa in questo giudizio di rinvio all'udienza del 27 ottobre 2005 - l'esame di Marino Mannoia in grado di appello non ha introdotto alcun elemento di discontinuità o di contraddizione rispetto alle dichiarazioni rese in primo grado.

Nel primo giudizio di appello, infatti, il collaborante ha confermato tutte le sue precedenti dichiarazioni con riguardo ai punti sui quali è stato interpellato.

Segnatamente (pag. 21 della trascrizione) ha confermato che, recatosi a trovare "verso il 1976", su mandato di Stefano Bontate, il mafioso Stefano Giaconia, gli aveva sentito muovere al Riccobono l'accusa di averlo tradito con una delazione fatta a Contrada, accusa che aveva contribuito a fare deliberare ed eseguire la soppressione fisica del Giaconia. Come si ricava dalla sentenza di primo grado, anni dopo, però, lo stesso Bontate sembrava avere mutato avviso, ed analoghi sospetti, dopo la morte del Riccobono, erano stati manifestati al collaborante in carcere dal codetenuito Pietro Lo Iacono (cfr. pagine 651 e segg. della sentenza appellata) <<I sospetti avanzati dal Giaconia sono stati successivamente rivalutati da Lo Iacono Pietro e da Bontate Stefano. Il Mannoia ha chiaramente riferito che, quando aveva sentito dire al Bontate frasi del tipo " *forse, forse, aveva ragione quel disonesto del Giaconia nei confronti del Riccobono* ", si era già verificata un'incrinatura nei rapporti tra il Bontate ed

il Riccobono a causa di antagonismi interni agli schieramenti mafiosi, il che giustifica il risentimento del Bontate e l'uso strumentale di quella accusa del Giaconia che lo stesso Bontate, nell'immediatezza del suo verificarsi, aveva ritenuto del tutto infondata.

Allo stesso modo Lo Iacono Pietro quando il Riccobono era già stato vittima della guerra di mafia dei primi anni '80, dopo la sua scomparsa "per lupara bianca", aveva reso edotto il Mannoia del suo risentimento nei confronti del predetto avanzando il sospetto postumo che il Giaconia avesse potuto avere ragione ad accusare il Riccobono di essere un confidente della Polizia, collegando tale convincimento ad un ulteriore più recente sospetto, e cioè che il Riccobono avesse potuto collaborare con le Forze di Polizia nell'operazione del c.d. "blitz" di Villagrazia del 1981.

In relazione a quanto riferito dal Lo Iacono al Mannoia, va precisato che i sospetti avanzati dal Giaconia circa un "tradimento" del Riccobono quale presunto autore di "soffiate" alla polizia, anche dopo quanto dichiarato dal teste della difesa Corrado Catalano che ha affermato che quella operazione era scattata a seguito di una notizia confidenziale, di cui non ha ritenuto di disvelare la fonte, possono essere considerati una presunzione del Lo Iacono.

In realtà si tratta di una semplice supposizione del predetto che si era limitato ad immaginare che le cose fossero andate in un certo modo ed in tal senso aveva dato la sua interpretazione del c.d. "blitz" di Villagrazia>>).

E' appena il caso di rilevare che l'episodio della soppressione e della riabilitazione postuma del Giaconia, pur non intercettando specifiche condotte collusive dell'odierno imputato, attesta la problematicità con cui, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, veniva visto il personale

rapporto - dato per acclarato - tra Contrada e Rosario Riccobono.

Tale rapporto, sempre negato da Contrada anche nella forma da di una relazione da confidente a poliziotto, aveva costituito motivo di mormorii mentre era vivo il Riccobono, non essendo ammesse critiche esplicite ai capi; soppresso questi, però, aveva dato luogo a sospetti ormai manifestati senza remore⁷.

Lo stesso Marino Mannoia, del resto, nel corso dell'esame reso in grado di appello, ha ribadito questo concetto prendendo spunto dal riferimento alla vicenda Giaconia (cfr. pag. 21 della trascrizione relativa all'udienza del 20 maggio 1999: << *Io ho saputo dopo la scomparsa di Saro Riccobono, perché prima non lo dicevano, ho saputo che Rosario Riccobono era confidente di Contrada...>>).*

Piena conferma al narrato del collaborante, per questo aspetto, è stata offerta, come meglio si dirà:

- nel giudizio di primo grado, dai collaboranti Tommaso Buscetta e, indirettamente, Salvatore Cancemi (quest'ultimo, de relato da Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sotto-capo della famiglia di Porta Nuova, ha riferito delle assicurazioni che, in seno alla "Commissione provinciale" erano state date circa la lealtà del Riccobono e l'utilità di quel rapporto per il sodalizio mafioso);
- nel giudizio di appello, dai collaboranti Giovanni Brusca (de

⁷ Lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel primo dibattimento di appello all'udienza del 13 dicembre 1999 (dopo il controesame del collaborante Angelo Siino) ha ribadito che, qualora un rapporto confidenziale ci fosse stato, egli lo avrebbe ammesso già nel 1984, nell'ambito delle indagini scaturite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta su di esso (v. infra), essendo venuto meno lo scrupolo di preservare la vita del Riccobono, ucciso il 30 novembre 1982.

relato di Salvatore Riina) ed Angelo Siino (de relato di Stefano Bontate).

Il Marino Mannoia ha, parimenti, ribadito che il Bontate gli aveva detto di avere ottenuto, grazie all'interessamento dell'imputato, la patente "per un noto esponente di cosa nostra", confermando che si era trattato di Giuseppe, detto "Pinè, Greco (pagine 24-25-26 trascrizione udienza 20 maggio 1999) pur non essendo facile per lo stesso Bontate <<ottenere (...)la patente che era stata in precedenza levata per motivi appunto di appartenenza, diciamo schedati come persone pericolose>> (pag. 26 ad finem).

Lo stesso collaborante, inoltre, pur perseverando nel non ricordare il nome della traversa della via Ammiraglio Rizzo nella quale si trovava l'abitazione di Rosario Riccobono, ne ha fornito le esatte coordinate, precisando che <<vi erano dei magazzini, sotto vi era un macellaio, vi erano dei box posteggio macchine>>, in perfetta sintonia con gli accertamenti compiuti dal teste Luigi Bruno, del centro operativo della D.I.A. di Palermo in ottemperanza alle deleghe di indagine riguardanti la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei pentiti Gaspare Mutolo, rispettivamente illustrati dal medesimo teste alle udienze del 19 settembre 1995 (per Mutolo), dell'undici e del 18 marzo 1999 (per Onorato).

Ha riferito, inoltre, di avere appreso dal mafioso Salvatore Federico, uomo d'onore della famiglia di Bontade (pag. 46 trascrizione udienza 20 maggio 1999) che, grazie ad una soffiata, in una occasione il Riccobono era riuscito a fuggire per tempo da quell'appartamento

(pag. 53 e 54 ibidem), ed ancora (pag. 47, ibidem) << *Sempre per quello che ho saputo appunto da parte di Stefano Bontade che Rosario Riccobono era in ottimi rapporti e riusciva a sfuggire sempre alla cattura tramite appunto informazioni del dottor Contrada.*

È vero o non è vero questo non lo so.

Dopo la sua morte dicevano che era confidente di Contrada>>.

Infine, il Marino Mannoia ha ribadito le accuse di collusione rivolte nel dibattimento di primo grado nei riguardi del funzionario di Polizia dott. Luigi Purpi, gratificato di un appartamento dal mafioso Mimmo Teresi, costruttore vicino allo stesso Bontate (pag. 50, ibidem), accuse dei cui riscontri nella sentenza appellata è stata data ampia contezza (pagine 414-430, 595-596, 610, 616 della sentenza appellata).

Ed ancora il Marino Mannoia ha confermato (pag. 20 trascrizione udienza 20 maggio 1999) di avere percepito la conversazione tra il Bontate e Giovanni Teresi, riguardante un appuntamento da fissare tra gli stessi, l'imprenditore Arturo Cassina e l'imputato.

L'unico, apparente, elemento di novità rispetto alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado è stata la puntualizzazione: <<*Non è che tutto quello che dicono in "cosa nostra" sia sempre oro colato o sia l'onestà in persona per chi parla*>> (pag. 25 ibidem), cioè un distinguo motivato con l'esempio delle ingiuste accuse di collusioni mafiose, all'Agente di Polizia Natale Mondo⁸ - mosse, ad avviso del collaborante, "per coprire una carica più alta" - e con la stessa,

⁸ Agente di polizia sopravvissuto all'agguato in cui avevano perso la vita Il vicequestore Cassarà e l'agente di Polizia Roberto Antiochia.

reciproca diffidenza tra Bontate e Riccobono (pag. 47, ibidem).

Tale distinguo, tuttavia, è del tutto estraneo allo stretto rapporto del collaborante con il suo capofamiglia, tale da rendere impensabile, oltre che del tutto superfluo, che Bontate mentisse a Marino Mannoia. Tornando, dunque, agli specifici rilievi mossi nell'Atto di impugnazione e nei motivi nuovi di appello sui singoli aspetti delle dichiarazioni di Marino Mannoia, la sentenza appellata ne esaurisce, in massima parte il contenuto.

Giova, tuttavia, puntualizzare, per quanto attiene alla vicenda “patente Pinè Greco, che i difensori appellanti hanno stigmatizzato come un espediente per preconstituirsì una giustificazione in caso di appurato mendacio (pag. 49 del volume II, capitolo V paragrafo V.1 dell'Atto di impugnazione) le riserve con cui il collaborante ha accompagnato la sua dichiarazione : <<...*L'ultima notizia che io apprendo dal Bontate è che Bontate ottiene la patente e che l'interessamento è avvenuto da parte del dott. Contrada e che non è solo la sua patente, io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore, che il Bontate stesso insieme al Girolamo Teresi, o comunque, o Bontate o G. Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi, di propria mano, la patente ad un altro personaggio di "Cosa Nostra", io credo di ricordare, ma ovviamente sono passati tanti anni, di ricordare anche quella persona si chiamava Pinè Greco, un uomo d'onore di Ciaculli*>>. (Pagg. 10 e 11 trascrizione udienza 29-11-1994, concetto ribadito in sede di controesame).

In realtà, la prima riserva posta dal Marino Mannoia verte non sul

favore in sé, ma sulla identità del mafioso che ne fu beneficiario, individuato in Giuseppe Greco; indicazione confermata dall'esito delle indagini sullo svolgimento della pratica.

La seconda, enunciata con le espressioni *<<io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore, che il Bontate stesso insieme al Girolamo Teresi, o comunque, o Bontate o G. Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi>>* riguarda non l'intervento di Stefano Bontate, di per sé dato per certo dal collaborante, ma le modalità del diretto recapito del documento (anch'esso certo), e cioè un aspetto marginale della vicenda, per di più appresa de relato.

Sotto altro profilo, i difensori appellanti hanno dedotto (pagine 50-52 del volume II, capitolo V paragrafo V.1) che:

- sulla base dei documenti in atti non sarebbe dato *<< stabilire, accertare, desumere, arguire o sospettare semplicemente che il dott. Contrada abbia mai svolto un qualsiasi interessamento favorevole per la pratica della patente o per qualsiasi altro motivo per il mafioso Giuseppe Greco>>*;
- tenuto conto del tenore nella nota manoscritta redatta dal Questore Vincenzo Immordino in data 17 Gennaio 1980, con cui era stato espresso parere contrario alla restituzione della patente, doveva ritenersi che l'imputato, consultato nella qualità di dirigente ad interim della Squadra Mobile (*:"sentito dirigente Mobile; sentito il dir. Misure di Prev."*), si fosse espresso in modo parimenti contrario;
- l'istanza del Greco, datata 20 agosto 1979, risulta protocollata

(e quindi, deve presumersi, pervenuta) con visto d'ingresso in Questura soltanto l'undici dicembre 1979, né il Questore Epifanio, "sua sponte", o perché interessato da Contrada o da altri, aveva chiesto - come avrebbe potuto - al dirigente del 1° Distretto una immediata risposta in modo da potere, a sua volta, inoltrare alla Prefettura l'istanza del Greco con parere favorevole;

- i tempi di tale risposta, pervenuta in Questura il 28 dicembre successivo, quando lo stesso Epifanio aveva lasciato il suo incarico di Questore, dimostravano che l'interessato non nutriva alcuna favorevole aspettativa, nei riguardi di Contrada e Epifanio, separatamente o congiuntamente, per il buon esito della sua istanza.

I medesimi difensori hanno osservato, inoltre, che, se fosse rispondente alla realtà la ricostruzione della pratica in argomento fatta nella sentenza <<il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla conclusione che, per far andare in porto favorevolmente l'istanza del Greco, ci sarebbe stato l'accordo di cinque alti funzionari, e cioè:

1. Il Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni;
2. Il Questore di Palermo dott. Giovanni Epifanio;
3. Il V. Questore Bruno Contrada, Dirigente della Squadra Mobile e CRIMINALPOL di Palermo;
4. Il V. Questore dott. Carmelo Emanuele, Dirigente Ufficio Misure Prevenzione della Questura di Palermo;
5. Il V. Questore dott. Francesco Faranda, Dirigente del 1° Distretto di

Polizia di Palermo>> (ibidem, pag. 54).

Le argomentazioni sin qui riassunte non intaccano, ad avviso di questa Corte, il nucleo essenziale della valutazione del Tribunale, e cioè l'esistenza dei riscontri estrinseci alla indicazione accusatoria del Marino Mannoia.

Quel giudice, invero, ha individuato il riscontro individualizzante alla indicazione dell'imputato - all'epoca titolare del doppio incarico di Dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol - nella già ricordata circostanza, riferita dal teste Piero Mattei, della possibilità di accesso, all'epoca del fatto e senza alcuna traccia scritta, del personale di Polizia agli archivi esistenti presso l'Ufficio patenti della Prefettura.

Tale elemento resiste alle obiezioni difensive. La richiesta di informazioni al I Distretto di Polizia, infatti, venne inoltrata a mezzo fonogramma, il giorno successivo alla data di protocollo dell'istanza, sì da presupporre la necessità di una pronta risposta, ed il I Distretto di Polizia rispose comunque in tempi assai brevi, trasmettendo le informazioni, favorevoli al Greco, dopo appena dodici giorni.

Ulteriore riscontro alla indicazione accusatoria di Marino Mannoia è stato offerto dallo stesso Giuseppe Greco, il quale, come ricordato alle pagine 629 e 630 della sentenza appellata, nel corso del proprio esame ha ammesso di avere conosciuto superficialmente Stefano Bontate. Ha affermato di non sapere se fosse stato lui a fargli recuperare il documento, ed ha precisato che l'istanza da firmare gli era stata sottoposta da un suo conoscente, tale Pino Romano,

successivamente ucciso negli Stati Uniti d’America (è sintomatico, a conferma della parziale reticenza del Greco, che egli non avesse escluso di essere stato beneficiato da un capo mafia che ha sostenuto di conoscere superficialmente).

D’altra parte, anche se nel processo sono emerse condotte di altri funzionari di Polizia - segnatamente il dottor Purpi ed il dottor Speranza - improntate al favoritismo nei riguardi del Bontate (sponsor dell’operazione “patente Pinè Greco”), nel periodo in esame quei funzionari non operavano più all’interno della Questura di Palermo, avendo il dottor Speranza (come dallo stesso riferito in sede di esame) diretto la sezione Rapine della Squadra Mobile sino al febbraio 1978, ed essendo stato trasferito il dottor Purpi nel 1971 prima al I° Distretto di Polizia nella via Roma ed in seguito, intorno al 1977, al Distretto di Polizia di via Libertà, fino all’epoca del proprio collocamento in pensione (cfr. pagine 425-426 della sentenza appellata).

Né, parimenti, può pretendersi che Contrada esprimesse un parere apertamente favorevole al Greco. Senza dire, comunque, che l’indicazione “*sentito il dirigente della Mobile; sentito il dir. Misure di Prev.*” non autorizza ad inferire che l’imputato si fosse espresso nei termini così netti con cui ritenne di farlo il Questore Immordino.

Infine, la ipotizzata necessità di un accordo tra cinque funzionari (il Prefetto, il Questore, l’odierno imputato, il Dirigente l’Ufficio Misure Prevenzione della Questura di Palermo, ed il dirigente del I Distretto di Polizia) è un argomento fuorviante, giacchè il *thema decidendum*

è se Contrada, per quanto le contingenze glielo consentivano, si fosse adoperato in favore del Greco perché riottenesse la sua patente, così facilitando un mafioso nei suoi spostamenti ed accrescendo il prestigio di Stefano Bontate.

Considerazioni parzialmente diverse si impongono a proposito delle anomalie nella pratica di rilascio del passaporto allo stesso Giuseppe Greco, così riassunte dal Tribunale (pag. 635-636 della sentenza appellata):

- in data 14/3/1978 il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Palermo richiedeva al Dirigente dell'Ufficio Misure di Prevenzione un parere circa l'opportunità di aderire alla richiesta di rilascio del passaporto avanzata dal Greco Giuseppe;
- il giorno successivo, il 15/3/1978, con nota n° 90/5261 si rispondeva alla richiesta di informazioni comunicando esclusivamente che il nominato in oggetto risultava diffidato ed indiziato di appartenenza alla mafia, ma non si esprimeva alcun parere;
- il giorno dopo ancora, il 16/3/1978, la Questura rilasciava il passaporto n° C 856019, valido per cinque anni per tutti i paesi (come si evince dalla nota della Questura di Palermo, in data 18/3/1978, categ. 22.B/77, intestata al Greco Giuseppe, indirizzata a vari uffici).

La mancanza del parere, la fulmineità nel rilascio ed il fatto che, dal registro di consegne passaporti, alla data del 16/3/1978 ed in

corrispondenza del nominativo del Greco Giuseppe non risulta apposta alcuna firma per consegna nè alcuna annotazione riguardante la persona che aveva ritirato il passaporto, costituiscono elementi sintomatici di un interessamento, apparendo non conducente l'obiezione difensiva secondo cui la pretesa al rilascio del passaporto ha natura di diritto soggettivo pieno.

Tali elementi, tuttavia, non attingono autonomamente la soglia della gravità, cioè di una qualificata prossimità logica rispetto alla persona dell'imputato, né possono considerarsi alla stregua di riscontri in carenza di una specifica indicazione accusatoria del Marino Mannoia o di altri collaboranti sul rilascio del documento. Ciò, tuttavia, non inficia minimamente l'impianto accusatorio, trattandosi di uno spunto aggiuntivo rispetto alle propalazioni del collaborante, che il Tribunale ha ritenuto di valorizzare.

Quanto alle censure riguardanti la vicenda del rilascio della patente di guida a Stefano Bontate si rinvia alla successiva disamina delle propalazioni del pentito Salvatore Cancemi.

Analogamente, in ordine al presunto intervento del costruttore Angelo Graziano nel procurare un appartamento a Contrada ed al ruolo di tramite dell'imprenditore Arturo Cassina nella instaurazione di rapporti tra Stefano Bontate e l'imputato, si rimanda alla già operata disamina delle analoghe dichiarazioni di Gaspare Mutolo.

Conclusivamente, mette contro rilevare come l'istruzione rinnovata nel primo dibattimento di appello non abbia introdotto elementi di sostanziale novità nella valutazione della attendibilità intrinseca, della

attendibilità estrinseca, e del contributo del Marino Mannoia, positivamente verificate dal Tribunale, che ha avuto ben presente come il dato relativo alla successione nel tempo delle sue dichiarazioni imponesse di valutarle con maggiore prudenza <<al fine di verificare se le notizie in suo possesso siano state frutto di pedissequi adeguamenti ad altre risultanze processuali ovvero se lo stesso abbia introdotto con le proprie dichiarazioni particolari o episodi nuovi idonei a rivelarne l'autonomia rispetto ad altre fonti e la attendibilità rispetto a riscontri di natura estrinseca (.....)E d'altra parte la preesistenza di altre chiamate in correità in ordine ai medesimi soggetti, non comporta che le successive chiamate vengano inutilizzate, dovendo, al contrario, le stesse essere sottoposte al vaglio del giudice onde verificarne l'autonoma rilevanza probatoria.

Questo principio è stato piu' volte enunciato dalla Suprema Corte ed, in modo particolare nei confronti dello stesso Mannoia...>> (pagine 611-614 della sentenza appellata).

